Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 3 gennaio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 ottobre 1940-XIX, n. 1744.
Rinnovamento per un quinquennio del Consorzio provinciale rimboschimenti tra lo Stato e la provincia di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 19 dicembre 1901, n. 569, col quale si autorizzava il Comitato forestale di Bologna a promuovere il rimboschimento dei terreni nudi esistenti nella provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, fissando un contributo annuo dello Stato di L. 5000 ed altrettante da parte dell'Amministrazione provinciale di Bologna per i suddetti lavori;

Visti i successivi Nostri decreti 23 giugno 1907, n. 466, e 15 novembre 1914, n. 1343, con i quali il contributo statale veniva elevato ad annue L. 6000 e L. 15.000, in corrispondenza di analoghi aumenti deliberati dall'Amministrazione provinciale di Bologna;

Visto il Nostro decreto 7 aprile 1930, n. 444, col quale il contributo dello Stato al Consorzio provinciale di Bologna veniva aumentato a L. 49.000 annue per la durata di un quinquennio, a datare dall'esercizio 1929-30 e fino all'esercizio 1933-34, in corrispondenza dell'aumento fino a L. 50.000 deliberato dall'Amministrazione provinciale di Bologna per lo stesso periodo di tempo;

Visto il Nostro decreto 11 luglio 1935, n. 1477, col quale il Consorzio provinciale rimboschimenti suddetto veniva rinnovato per la durata di un quinquennio a datare dall'esercizio 1935-36 col contributo annuo statale di L. 40.000;

Vista la deliberazione in data 30 gennaio 1940 del Rettorato provinciale di Bologna, approvata con decreto del Ministero dell'interno in data 22 marzo 1940, n. 5405, con la quale si delibera la rinnovazione del Consorzio surriferito per un altro quinquennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41 con il contributo annuo di L. 50.000;

Visti gli articoli 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3267, e 99 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' rinnovato per un quinquennio a decorrere dall'esercizio 1940-41 a tutto l'esercizio 1944-45 il Consorzio provinciale rimboschimenti tra lo Stato e la provincia di Bologna con un contributo annuo di L. 40.000 (quarantamila) onde provvedere secondo le norme contenute nel Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 40.000 (quarantamila) in corrispondenza del maggior contributo deliberato dalla Amministrazione provinciale di Bologna, a decorrere dall'esercizio 1940-41 e sino a tutto l'esercizio 1944-45

e la spesa stessa è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il capitolo 46 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario in corso e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, foglio 95. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 novembre 1940-XIX, n. 1745.
Aumenti organici ai ruoli del personale amministrativo, d'ordine e di custodia delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia d'arte drammatica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690;
Veduto il R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La tabella 1ª del personale amministrativo, d'ordine e di custodia delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia di arte drammatica, approvata con R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690, e modificato con R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, è sostituita dalla tabella *A*, annessa al presente decreto, e firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, foglio 101. — MANCINI

Amministrazione delle arti

TABELLA *A*.

Ruolo organico del personale di segreteria delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia d'arte drammatica.

(GRUPPO *A*).

Grado		N. dei posti
7°	Direttori di segreteria di I classe	4
8°	Direttori di segreteria di II classe	4
9°	Primi segretari	9
10°	Segretari	10
11°	Vice segretari	
		27

Ruolo organico del personale d'ordine delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia d'arte drammatica.

(GRUPPO *C*).

Grado		N. dei posti
9°	Archivisti capi	3
10°	Primi archivisti	9
11°	Archivisti	15
12°	Applicati	25
13°	Alunni d'ordine	5
		57

Ruolo organico del personale subalterno delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia d'arte drammatica.

	N. dei posti
Custodi	146

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1746.
Dichiarazione di monumento nazionale di Chiese cattedrali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Considerata l'opportunità di elevare alla dignità di monumenti nazionali le Chiese cattedrali di alcune città d'Italia, particolarmente importanti per il loro pregio storico od artistico;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate monumenti nazionali le Chiese cattedrali delle città indicate nell'elenco annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 103. — MANCINI

Elenco delle città le cui Chiese cattedrali vengono dichiarate monumenti nazionali

Acerenza (Potenza), Acireale (Catania), Acquapendente (Viterbo), Acquaviva delle Fonti (Bari), Acqui (Alessandria), Adria (Rovigo), Agrigento, Alatri (Frosinone), Alba (Cuneo), Albenga (Savona), Ales (Cagliari), Alessandria, Alghero (Sassari), Altamura (Bari), Amalfi (Salerno), Anagni (Frosinone), Ancona, Andria (Bari), Aosta, L'Aquila, Aquino (Frosinone), Arezzo, Ariano Irpino (Avellino), Ascoli Piceno, Ascoli Satriano (Foggia), Assisi (Perugia), Asti, Atri (Teramo), Aversa (Napoli);

Bagnoregio (Viterbo), Bari, Barletta (Bari), Belluno, Benevento, Bergamo, Bertinoro (Forlì), Biella (Vercelli), Bisceglie (Bari), Bitonto (Bari), Bobbio (Piacenza), Bologna, Bovino (Foggia), Brescia, Bressanone (Bolzano);

Cagli (Pesaro Urbino), Cagliari, Caltagirone (Catania), Caltanissetta, Calvi (Benevento), Camerino (Macerata), Canosa di Puglia (Bari), Capodistria (Pola), Capua (Napoli), Carrara, Casale Monferrato (Alessandria), Caserta (Napoli), Catania, Cefalù (Palermo), Cesena (Forlì), Chiavari (Genova), Chieti, Chioggia (Venezia), Chiusi (Siena), Cingoli (Macerata), Civitacastellana (Viterbo), Colle di Val d'Elsa (Siena), Comacchio (Ferrara), Como, Concordia (Venezia), Conversano (Bari), Corfinio (Aquila), Cortona (Arezzo), Cosenza, Crema (Cremona), Cremona, Cuneo;

Fabriano (Ancona), Faenza (Ravenna), Fano (Pesaro), Ferentino (Frosinone), Fermo (Ascoli Piceno), Ferrara, Fidenza (Parma), Fiesole (Firenze), Firenze, Foggia, Foligno (Perugia), Forlì, Fossano (Cuneo), Fossombrone (Pesaro Urbino);

Gaeta (Littoria), Gallipoli (Lecce), Genova, Gerace (Reggio Calabria); Giovinazzo (Bari), Gravina (Bari), Grosseto;

Iesi (Ancona), Iglesias (Cagliari), Imola (Bologna), Ivrea (Aosta);

Lanciano (Chieti), Larino (Campobasso), Lecce, Lipari (Messina), Livorno, Lodi (Milano) Lucca, Lucera (Foggia). Luni (La Spezia);

Macerata, Mantova, Massa (Massa Carrara), Massa Marittima (Grosseto), Matelica (Macerata), Matera, Mazara del Vallo (Trapani), Messina, Milano, Modena, Mola (Bari), Molfetta (Bari), Mondovì (Cuneo), Monopoli (Bari), Montalto Marche (Ascoli Piceno), Montalcino (Siena), Montecassino (Frosinone), Montefeltro (Pesaro), Montefiascone (Viterbo), Monteoliveto Maggiore (Siena), Montepulciano (Siena);

Napoli, Nardò (Lecce), Narni (Terni), Nepi (Viterbo), Nicosia (Enna), Nonantola (Modena), Noto (Siracusa), Novara;

Oristano (Cagliari), Ortona (Aquila), Orvieto (Terni), Osimo (Ancona), Ostuni (Brindisi), Otranto (Lecce);

Padova, Palermo, Parenzo (Pola), Parma, Patti (Messina), Pavia, Penne (Pescara), Pergola (Pesaro), Perugia, Pesaro, Pescia (Pistoia), Piacenza, Piazza Armerina (Enna), Pienza (Siena), Pinerolo (Torino), Pisa, Pistoia, Pitigliano (Grosseto), Pola, Pontremoli (Massa), Pozzuoli (Napoli), Prato (Firenze), Priverno (Littoria);

Ravello (Salerno), Ravenna, Recanati (Macerata), Reggio Emilia, Rieti, Rimini (Forlì), Ripatransone (Ascoli Piceno), Rovigo, Ruvo di Puglia (Bari);

Salerno, Saluzzo (Cuneo), S. Martino al Cimino (Viterbo), San Miniato (Pisa), S. Sepolcro (Arezzo), Sanseverino (Macerata), Santa Lucia del Mela (Messina), S. Agata dei Goti (Benevento), S. Angelo in Vado (Pesaro Urbino), Sarsina (Forlì), Sarzana (La Spezia), Savona, Sassari, Segni (Roma), Senigallia (Ancona), Sessa Aurunca (Napoli), Sezze (Littoria), Siena, Siracusa, Sorrento (Napoli), Sovana (Grosseto), Spoleto (Perugia), Sulmona (Aquila), Susa (Torino), Sutri (Viterbo);

Taranto, Tarquinia (Viterbo), Teramo, Termoli (Campobasso), Terracina (Littoria); Tivoli (Roma), Todi (Perugia), Tolentino (Macerata), Torino, Tortona (Alessandria), Trani (Bari), Trapani, Tre Fontane (Roma), Treia (Macerata), Trento, Treviso, Trieste, Troja (Foggia), Tuscania (Viterbo);

Udine, Urbania (Pesaro Urbino), Urbino;

Valva (Salerno), Vasto (Chieti), Venezia, Ventimiglia (Imperia), Vercelli, Veroli (Frosinone), Verona, Vicenza, Vigevano (Pavia), Viterbo, Vittorio Veneto (Treviso), Volterra (Pisa);

Zara.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1747.
Dichiarazione di monumento nazionale della casa Contracania e delle attigue cascine Casette Citere, Colombare, Monata, Ortaglia, Perentonella, Selvetta, Sorre e Stefanona nella storica zona di S. Martino della Battaglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Volendo che la storica zona di S. Martino della Battaglia, che fu teatro dei fatti d'arme del 24 giugno 1859, sia particolarmente conservata all'ossequio degli Italiani, oltre che tutelata come zona d'importante interesse storico;

Considerata l'importanza delle singole case in relazione all'esito della Battaglia, costituite dalla Contracania, e dalle attigue cascine Casette Citere, Colombare, Monata, Ortaglia, Perentonella, Selvetta, Sorre e Stefanona;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La casa di Contracania e le attigue cascine Casette Citere, Colombare, Monata, Ortaglia, Perentonella, Selvetta, Sorre e Stefanona, nella storica zona di S. Martino della Battaglia che fu teatro dei fatti d'arme del 24 giugno 1859, sono dichiarate monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 102. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 novembre 1940-XIX.
Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio *Impero* di stazza lorda tonn. 32,04, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Castriconi Domenico di Benedetto con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 8 del 12 settembre 1940.

Motopeschereccio *Antonia Madre* di stazza lorda tonnellate 61,79, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Fratelli Simone, Alfredo e Silvestro Rosetti con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 8 del 2 settembre 1940.

Motopeschereccio *Aurelia Madre* di stazza lorda tonnellate 22,82, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Accornero Giovanni con sede a Sanremo: dalle ore 16 del 2 ottobre 1940.

Motopeschereccio *Giuseppe Padre* di stazza lorda tonnellate 21,97, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Recchi Teresa con sede ad Ancona: dalle ore 9 del 12 settembre 1940.

Motopeschereccio *Generale Badoglio* di stazza lorda tonnellate 25, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Fondacci Valdemaro fu Virgilio con sede a Piombino: dalle ore 9 del 17 settembre 1940.

Motopeschereccio *Santa Teresa* di stazza lorda tonnellate 19,62, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Cardinale Mario fu Salvatore con sede a Trapani: dalle ore 10 del 18 settembre 1940.

Motopeschereccio *Immacolata* di stazza lorda tonnellate 17,14, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Tumbiolo Giovanni con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 9 del 17 settembre 1940.

Motopeschereccio *San Giovanni* di stazza lorda tonnellate 18,18, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Marullo Calogero fu Giovanni con sede a Porto Empedocle: dalle ore 9 del 20 settembre 1940.

Motopeschereccio *Santo Stefano* di stazza lorda tonnellate 26,10, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Volpe Giuseppe fu Stefano con sede a Porto Empedocle: dalle ore 9,30 del 18 settembre 1940.

Motopeschereccio *Giovanni Marullo* di stazza lorda tonnellate 26,25, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Marullo Francesco fu Giovanni, con sede a Porto Empedocle: dalle ore 9 del 18 settembre 1940.

Motopeschereccio *Cervoli* di stazza lorda tonn. 21, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatrice Società an. « La Magona d'Italia » con sede a Piombino: dalle ore 9 del 17 settembre 1940.

Motopeschereccio *Maria Antonia* di stazza lorda tonnellate 21,21, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Mengoni Antonio e Tesei Pasquale con sede ad Ancona: dalle ore 7 del 2 settembre 1940.

Motopeschereccio *Maria Giovanna* di stazza lorda tonnellate 31,14, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Omiccioli Erminio di Domenico con sede a Fano: dalle ore 11 del 5 settembre 1940.

Motopeschereccio *Nazario Sauro* di stazza lorda tonnellate 34,57, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Tallevi Gino di Valmino con sede a Fano: dalle ore 11 del 5 settembre 1940.

Motopeschereccio *Lago Tana* di stazza lorda tonn. 47,27, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Perotti Giacomo fu Giovanni con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 8 del 17 settembre 1940.

Motopeschereccio *Impero* di stazza lorda tonn. 32,04, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Castriconi Domenico di Benedetto con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 12 del 1° ottobre 1940.

Motopeschereccio *Vincenzo Galileo* di stazza lorda tonnellate 22,74, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Recchioni Mariano e Calderoni Alessandro con sede a Civitanova Marche: dalle ore 8 del 9 settembre 1940.

Motopeschereccio *Saetta* di stazza lorda tonn. 93, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Griffoni Bernardo con sede a Civitanova Marche: dalle ore 8 del 20 settembre 1940.

Motopeschereccio *Maria Anna* di stazza lorda tonnellate 29,85, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Ferretti Domenico di Agostino con sede a Cattolica: dalle ore 10 del 3 settembre 1940.

Motopeschereccio *Siluro* di stazza lorda tonn. 99,19, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice Società an. Armamento Pugliese (S.A.P.) con sede a Bari: dalle ore 16 del 6 settembre 1940.

Motopeschereccio *San Pietro Secondo* di stazza lorda tonn. 28,08, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Girolami Adamo, Torquatti Benedetta e Rosetti Nicola con sede a San Benedetto del Tronto: dalle ore 8 del 5 settembre 1940.

Motopeschereccio *San Francesco* di stazza lorda tonnellate 25,57, inscritto al Compartimento marittimo di La Spezia, degli armatori Cozzani Zelindo e Raffaele con sede a La Spezia: dalle ore 8 del 9 settembre 1940.

Motopeschereccio *Santa Teresa* di stazza lorda tonnellate 27,51, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, degli armatori Pesce Sante di Vitangelo e Palazzo Francesco fu Vincenzo con sede a Mola di Bari: dalle ore 16 del 18 settembre 1940.

Motopeschereccio *Stella d'Italia* di stazza lorda tonnellate 29,47, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice Ditta Ottomano e C. con sede a Mola di Bari: dalle ore 18 del 16 settembre 1940.

Motopeschereccio *Nettuno Secondo* di stazza lorda tonnellate 29,58, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Zuali Paolo di Ugo con sede a Cattolica: dalle ore 10 del 13 settembre 1940.

Motopeschereccio *Pietro* di stazza lorda tonn. 34,07, inscritto al Compartimento marittimo di Mogadiscio, dell'armatrice Società an. Pescherie Alula G. Caramelli con sede ad Alula: dalle ore 12 del 14 giugno 1940.

Motopeschereccio *Patrizia* di stazza lorda tonn. 86,36, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatrice Ditta Pasquale Melchiorri e Figli con sede a Roma: dalle ore 10 del 23 luglio 1940.

Motopeschereccio *Primavera* di stazza lorda tonn. 30,07, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Cotechini Duilio fu Francesco con sede a Porto San Giorgio: dalle ore 8 del 3 settembre 1940.

Motopeschereccio *Padre Leone* di stazza lorda tonnellate 22,44, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Bigoni Federico e Faccioni Eugenia con sede ad Ancona: dalle ore 16 dell'8 settembre 1940.

Motopeschereccio *Roma* di stazza lorda tonn. 20,71, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Oliva Giulio fu Marco con sede a Fano: dalle ore 11 del 5 settembre 1940.

Motopeschereccio *La Nuova Maria Luisa* di stazza lorda tonn. 35,22, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Amante Mariano fu Salvatore con sede a Lampedusa: dalle ore 12 del 13 settembre 1940.

Motopeschereccio *Thynnus* di stazza lorda tonn. 53,08, inscritto al Circondario marittimo di Lussino, dell'armatore Pogliani Martino con sede a Lussinpiccolo: dalle ore 10 del 4 ottobre 1940.

Motopeschereccio *Tonnador* di stazza lorda tonn. 68,80, inscritto al Circondario marittimo di Lussino, dell'armatrice Società di Navigazione Marco V. Martinolich con sede a Lussinpiccolo: dalle ore 10 del 5 ottobre 1940.

Motopeschereccio *Cristoforo Colombo* di stazza lorda tonn. 27,70, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore Rossi Teobaldo fu Ulisse con sede a Nettunia: dalle ore 12 del 16 ottobre 1940.

Motopeschereccio *Salvatore* di stazza lorda tonn. 18,27, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Asaro Salvatore, con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 11 del 17 settembre 1940.

Motopeschereccio *Maria Di Monte Carmelo* di stazza lorda tonn. 24,84, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Licata Giuseppe fu Antonino con sede a Porto Empedocle: dalle ore 9 del 3 ottobre 1940.

Motopeschereccio *Principessa Maria* di stazza lorda tonnellate 46,97, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Tomassini Augusto con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 8 dell'8 ottobre 1940.

Piropeschereccio *Giovanna Madre* di stazza lorda tonnellate 76,48, inscritto al Compartimento marittimo di Catania, dell'armatore Sampognaro Francesco con sede a Catania: dalle ore 16 del 26 settembre 1940.

Piropeschereccio *Nostra Signora della Guardia* di stazza lorda tonn. 51,03, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, degli armatori Costa Luigi e Viacava Emanuele con sede a Genova-Quinto: dalle ore 8 del 27 agosto 1940.

Rimorchiatore *Ardita III* di stazza lorda tonn. 58, inscritto al Compartimento marittimo di Massaua, dell'armatrice Ditta Odino con sede a Genova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Gaetano V.* di stazza lorda tonn. 28,06, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Soc. Italiana Esercizio Sbarchi Gio Vicini e Figli con sede a Genova: dalle ore 8 del 13 settembre 1940.

Rimorchiatore *Ardente* di stazza lorda tonn. 183,21, inscritto al Compartimento marittimo di Massaua, dell'armatrice Società an. S.C.A.L.A. con sede a Roma: dalle ore 8 del 28 luglio 1940.

Rimorchiatore *Sicilia II* di stazza lorda tonn. 63,60, inscritto al Compartimento marittimo di Massaua, dell'armatrice Società an. « C. Picciotto e C. » con sede a Messina: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Spezia* di stazza lorda tonn. 36,82, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore rag. Eugenio Bianchi di Ettore con sede ad Apuania (Marina di Carrara): dalle ore 16 del 13 ottobre 1940.

Piroscafo *Eritrea* di stazza lorda tonn. 2517,05, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatrice Società anonima di navigazione « Lloyd Triestino » con sede a Trieste: dalle ore 10 del 14 agosto 1940.

Piroscafo *Massaua* di stazza lorda tonn. 1523,94, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatrice Soc. an. di navigazione Lloyd Triestino » con sede a Trieste: dalle ore 0 del 16 agosto 1940.

Piroscafo *Sivigliano* di stazza lorda tonn. 1270,31, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatrice Soc. an. di navigazione rimorchi e salvataggi « D. Tripcovich » con sede a Trieste: dalle ore 12 del 12 agosto 1940.

Piroscafo *Baia* di stazza lorda tonn. 181,22, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Igino Mazzola fu Camilio con sede a Genova: dalle ore 12 del 17 settembre 1940.

Motoveliero *Emilia Madre* di stazza lorda tonn. 289,48, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Petri Alessandro con sede a Viareggio: dalle ore 8 del 15 agosto 1940.

Motoveliero *Fiammetta* di stazza lorda tonn. 392,62, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Vannucci Mario fu Andrea con sede a Viareggio: dalle ore 16 del 14 ottobre 1940.

Motopesca *Nazzareno Primo Esiste* di stazza lorda tonnellate 33,49, inscritta al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Fiscaletti Mattia e Palestini Giulia con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 8 del 27 settembre 1940.

Motopesca *Nuovo San Pietro* di stazza lorda tonnellate 31,92, inscritta al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Russo Giuseppe fu Pietro con sede a Barletta: dalle ore 16 del 23 settembre 1940.

Piropesca *Margherita Mafalda* di stazza lorda tonnellate 39,50, inscritta al Compartimento marittimo di Olbia, dell'armatore Rum Domenico con sede a Porto Torres: dalle ore 17 del 1° ottobre 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1940-XIX
Registro n. 17 Marina, foglio n. 26. — VENTURA

(4904)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 25 dicembre 1940-XIX.

Circoscrizione giudiziaria nei territori francesi occupati.

IL DUCE DEL FASCISMO
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15 e 17 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Ordina:

Art. 1.

I territori francesi occupati dalle Forze armate italiane sono divisi nelle seguenti circoscrizioni giudiziarie:

1) Giustizia di pace di Mentone, comprendente il territorio dei Commissariati civili di Mentone e di Fontano;

2) Giustizia di pace di Monginevro, comprendente il territorio dei Commissariati civili di Monginevro, di Isola, di Ristolas e di Séez;

3) Giustizia di pace di Lanslebourg, comprendente il territorio dei Commissariati civili di Lanslebourg, di Bessand e di Bramans.

Art. 2.

Il giudice di pace può, per le udienze civile e penali e per le altre incombenze del suo ufficio, trasferirsi nelle località della sua circoscrizione, che siano sedi di Commissariato civile.

In tal caso le funzioni di cancelliere possono essere esercitate anche da un funzionario del Commissariato civile o da altra persona da questo designata.

Art. 3.

I giudici di pace delle sedi vacanti sono nominati dal Comando Supremo fra gli abitanti dei territori occupati che abbiano speciale idoneità, o fra gli ufficiali delle Forze armate italiane che appartengano all'ordine giudiziario come magistrati.

Spetta allo stesso Comando Supremo la facoltà di revocare dalle loro funzioni i giudici di pace.

Art. 4.

Il presente Bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nei territori francesi occupati, mediante pubblico manifesto a cura dei Commissari civili. Esso entra in vigore nel 15° giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 25 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(1)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 dicembre 1940-XIX.

Autorizzazioni a compiere operazioni di credito agrario.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le domande della Cassa di risparmio di Torino e del Banco di credito Canicattinese, anonima con sede in Canicattì (Agrigento) per essere autorizzati ad esercitare il credito agrario; nonchè le domande della Banca popolare agricola di Lonigo, anonima cooperativa con sede in Lonigo (Vicenza) e della Cassa rurale ed artigiana di Parenzo (Pola) intese ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione già accordata rispettivamente con propri decreti del 10 maggio 1940 e del 7 luglio 1938-XVI;

Veduti i decreti Ministeriali 13 giugno 1935-XIII e 25 gennaio 1934-XII, con i quali, rispettivamente, la Banca Tiburtina anonima con sede in Tivoli (Roma) e la Cassa rurale ed artigiana « Santa Barnaba » di Marino (Roma) vennero autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio e considerato che la Banca Tiburtina di Tivoli non ne ha fatto uso alcuno e che la Cassa rurale ed artigiana di Marino è stata facoltizzata ad operare nella speciale attività creditizia come ente intermediario dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Veduti i decreti Ministeriali 4 maggio 1928-VI e 10 giugno 1929-VII, con i quali la Banca mutua popolare di Bergamo, anonima cooperativa con sede in Bergamo fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento nel territorio della provincia di Bergamo ed in alcuni Comuni della provincia di Brescia e di Milano; i decreti Ministeriali 18 luglio 1929-VII e 4 ottobre 1929-VII, con i quali la Banca mutua popolare agricola di Lodi, anonima cooperativa con sede in Lodi (Milano), fu autorizzata

a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni Comuni delle provincie di Milano, Cremona, Pavia e Bergamo; il decreto Ministeriale 3 ottobre 1929-VII, con il quale la Banca Marscianese, anonima con sede in Marsciano (Perugia), fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni Comuni delle provincie di Terni e Perugia, e considerato l'opportunità di adeguare dette autorizzazioni alle singole zone di azione delle Aziende su citate;

In conformità delle deliberazioni adottate dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

1) la Cassa di risparmio di Torino è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso Regio decreto-legge e dal relativo regolamento nel territorio dei Comuni in cui è stabilita e in cui non coesistano altre Casse di risparmio già autorizzate all'esercizio del credito agrario;

2) il Banco di credito Canicattinese, anonima con sede in Canicattì (Agrigento) è autorizzato a compiere nel territorio dei comuni di Campobello di Licata e Canicattì le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso Regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

3) la Banca popolare agricola di Lonigo anonima cooperativa con sede in Lonigo (Vicenza) è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio anche nel territorio dei comuni di Sarego, Grancona, Alonte; di Gambellara, Montorso, Montecchio; di Altavilla, Arcugnano, Zovencedo; di Asigliano, San Germano; di Villaga, Barbarano, Mossano; di Poiana Maggiore, Campiglia dei Berici, Agugliaro, Albettone;

4) la Cassa rurale ed artigiana di Parenzo (Pola) è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio anche nel territorio dei comuni di Cittanova d'Istria e di Orsera;

5) è revocata alla Banca Tiburtina anonima con sede in Tivoli (Roma) ed alla Cassa rurale ed artigiana « Santa Barnaba » di Marino (Roma), l'autorizzazione all'esercizio del credito agrario;

6) l'autorizzazione a compiere operazioni di credito agrario è limitata per la Banca mutua popolare di Bergamo, anonima cooperativa con sede in Bergamo, alla provincia di Bergamo ed alla concesisone dei prestiti agrari di esercizio;

7) l'autorizzazione alla Banca mutua popolare agricola di Lodi, anonima cooperativa con sede in Lodi, a compiere operazioni di credito agrario è limitata per la provincia di Cremona, al territorio dei comuni di Pandino e di Rivolta d'Adda; per la provincia di Pavia, al territorio dei comuni di Chignolo Po, Miradolo e Pieve Porto Morone;

8) l'autorizzazione a compiere operazioni di credito agrario è limitata per la Banca Marscianese anonima con sede in Marsciano, al territorio dei comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Montecastello di Vibio, Piegaro e Torgiano (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4975)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 dicembre 1940-XIX.

Condizioni di incorporazione della Cassa di risparmio di Sassuolo (Modena) nella Cassa di risparmio di Modena.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduta la legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1922, sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 16 settembre 1940-XVIII, n. 1381, che dispone la incorporazione della Cassa di risparmio di Sassuolo, con sede in Sassuolo nella Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Sassuolo, in data 4 luglio 1940;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Modena, in data 1° luglio 1940;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 28 novembre 1940-XIX;

Decreta:

La incorporazione della Cassa di risparmio di Sassuolo, con sede in Sassuolo (Modena), nella Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, disposta con R. decreto 16 settembre 1940-XVIII, n. 1381, ha luogo alle seguenti condizioni:

1) La Cassa di risparmio di Modena assume tutte le attività e le passività della Cassa di risparmio di Sassuolo, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2) Il personale della Cassa di risparmio di Sassuolo è liquidato dall'Istituto cessante con la corresponsione, in aggiunta al fondo di previdenza, di una indennità pari ad una mezza mensilità di stipendio per ogni anno di servizio prestato.

Il detto personale è rassunto dalla Cassa di risparmio di Modena in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dei due Istituti interessati, indicate nelle premesse.

La Cassa di risparmio di Modena manterrà al personale riassunto il trattamento goduto alla data dell'incorporazione integrando, ove occorra, la nuova retribuzione mediante assegni personali riassorbibili.

3) La Cassa di risparmio di Modena assegnerà alla zona di azione dell'Istituto cessante, quale risulterà alla data della incorporazione, una frazione non inferiore al tre per cento della quota di utili netti di esercizio destinati annualmente a favore delle opere di assistenza e di pubblica utilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4973)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 dicembre 1940-XIX.

Condizioni di incorporazione della Cassa di risparmio di San Giovanni in Persiceto (Bologna) nella Cassa di risparmio di Bologna.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduta la legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1922, sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno di 1ª categoria;
Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con la legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1275, che dispone la incorporazione della Cassa di risparmio di San Giovanni in Persiceto, con sede in San Giovanni in Persiceto, nella Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna;
Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di San Giovanni in Persiceto, in data 10 agosto 1940-XVIII e 16 settembre 1940-XVIII;
Vedute le due deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Bologna, in data 9 agosto 1940-XVIII;
Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;
In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 20 novembre 1940-XIX;

Decreta:

La incorporazione della Cassa di risparmio di San Giovanni in Persiceto, con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna), nella Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna, disposta con R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1275, ha luogo alle seguenti condizioni:

1) La Cassa di risparmio di Bologna assume tutte le attività e le passività della Cassa di risparmio di San Giovanni in Persiceto, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2) Il personale della Cassa di risparmio di San Giovanni in Persiceto è liquidato dall'Istituto cessante e riassunto dalla Cassa di risparmio di Bologna.

L'importo delle indennità di liquidazione da corrispondersi al predetto personale e le modalità per la riassunzione di esso, saranno determinati in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dei due Istituti interessati, indicate nelle premesse.

3) La Cassa di risparmio di Bologna assegnerà alla zona di azione dell'Istituto cessante, quale risulterà alla data della incorporazione, un cinquantacinquesimo (1/55) della quota di utili netti d'esercizio destinati annualmente a favore di assistenza e di pubblica utilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4974)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 dicembre 1940-XIX.

Condizioni di incorporazione della Cassa di risparmio di Osimo (Ancona) nella Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona, e approvazione dello statuto di quest'ultima.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduta la legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1922, sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno di 1ª categoria;
Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1274, che dispone la incorporazione della Cassa di risparmio di Osimo, con sede in Osimo, nella Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona;
Veduta la deliberazione del commissario straordinario della Cassa di risparmio di Osimo in data 23 luglio 1940;
Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio Anconitana, in data 25 giugno, 15 ottobre 1940-XVIII e 8 novembre 1940-XIX;
Veduto lo statuto della Cassa di risparmio Anconitana, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 gennaio 1939-XVII;
Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;
In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 28 novembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

La incorporazione della Cassa di risparmio di Osimo, con sede in Osimo (Ancona), nella Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona, disposta con R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 1274, ha luogo alle seguenti condizioni:

1) La Cassa di risparmio Anconitana assume tutte le attività e le passività della Cassa di risparmio di Osimo, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2) Il personale della Cassa di risparmio di Osimo è liquidato dall'Istituto cessante con la corresponsione — in aggiunta al fondo di previdenza — di una indennità pari ad una mezza mensilità di stipendio per ogni anno di servizio prestato.

Il detto personale è riassunto dalla Cassa di risparmio Anconitana in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione di questa, indicate nelle premesse.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona, allegato al presente decreto, composto di n. 63 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4972)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 dicembre 1940-XIX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Grottammare (Ascoli Piceno).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la sentenza del Tribunale di Fermo, in data 23 novembre 1940-XIX, che dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti della Cassa rurale ed artigiana di Grottammare, con sede nel comune di Grottammare (Ascoli Piceno);

Sulla proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Grottammare, con sede nel comune di Grottammare (Ascoli Piceno) e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4967)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 dicembre 1940-XIX.

Condizioni di incorporazione della Cassa di risparmio di Amandola (Ascoli Piceno) nella Cassa di risparmio di Ascoli Piceno e approvazione del nuovo statuto di quest'ultima.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduta la legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1922, sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1329, che dispone la incorporazione della Cassa di risparmio di Amandola, con sede in Amandola, nella Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Amandola, in data 26 agosto 1940-XVIII;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, in data 10 maggio, 6 agosto e 5 novembre 1940;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 31 maggio 1939-XVII;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 28 novembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

La incorporazione della Cassa di risparmio di Amandola, con sede in Amandola (Ascoli Piceno), nella Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, disposta con R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1329, ha luogo alle seguenti condizioni:

1) La Cassa di risparmio di Ascoli Piceno assume tutte le attività e le passività della Cassa di risparmio di Amandola, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto;

2) Il personale della Cassa di risparmio di Amandola è liquidato dall'Istituto cessante con la corresponsione, in aggiunta al fondo di previdenza, di una indennità pari ad una mezza mensilità di stipendio per ogni anno di servizio prestato.

Il detto personale è riassunto dalla Cassa di risparmio di Ascoli Piceno in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dei due Istituti interessati, indicate nelle premesse.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, allegato al presente decreto, composto di n. 72 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4971)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 dicembre 1940-XIX.

Condizioni di incorporazione della Cassa di risparmio di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) nella Cassa di risparmio di Fermo (Ascoli Piceno) e approvazione del nuovo statuto di quest'ultima.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduta la legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1922, sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 3 agosto 1940-XVIII, n. 1273, che dispone l'incorporazione della Cassa di risparmio di San-

t'Elpidio a Mare, con sede in Sant'Elpidio a Mare, nella Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Sant'Elpidio a Mare, in data 18 maggio 1940-XVIII e 2 agosto 1940-XVIII;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fermo, in data 10 maggio, 22 maggio, 4 luglio e 16 ottobre 1940-XVIII;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Fermo, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 aprile 1939-XVII, n. 1036;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 28 novembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

L'incorporazione della Cassa di risparmio di Sant'Elpidio a Mare, con sede in Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), nella Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), disposta con R. decreto 3 agosto 1940-XVIII, numero 1273, ha luogo alle seguenti condizioni:

1) La Cassa di risparmio di Fermo assume tutte le attività e le passività della Cassa di risparmio di Sant'Elpidio a Mare, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2) Il personale della Cassa di risparmio di Sant'Elpidio a Mare è da questa liquidato mediante corresponsione della indennità stabilita nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione indicate nelle premesse.

Il detto personale è riassunto dalla Cassa di risparmio di Fermo in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione di questa, pure indicate nelle premesse.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo, allegato al presente decreto, composto di n. 63 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4970)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 dicembre 1940-XIX.

Modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 25 e 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929-VII e modificato con proprio decreto 18 agosto 1938-XVI;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito (Sezione credito);

Sulla proposta del Comitato dei ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche allo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma:

1) L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Il capitale della Banca è di L. 402.000.000.

« Concorrono alla formazione del capitale:

a) lo Stato con una quota di L. 387.860.221,60;

b) i partecipanti con una quota di L. 14.139.778,40.

« La quota di partecipazione dello Stato non è trasferibile.

« Il capitale della Banca può essere aumentato da eventuali altri conferimenti ».

2) Nell'art. 20 il testo della lettera *l*) è sostituito dal seguente:

« Deliberare gli acquisti e le permute di immobili per qualsiasi importo e le vendite oltre le L. 300.000, nonchè l'assunzione di partecipazioni ».

3) Nell'art. 30, dopo la lettera *m*), aggiungere la seguente lettera *n*):

« Deliberare le vendite di immobili fino a L. 300.000 ».

4) L'art. 46 è sostituito dal seguente:

« Gli utili netti di ogni esercizio saranno ripartiti con le modalità seguenti:

il 30 per cento sarà assegnato al fondo di riserva e sul residuo sarà attribuito al capitale versato un dividendo non superiore al 6 per cento. Dell'ulteriore eventuale residuo, il 50 per cento sarà devoluto conformemente alle finalità istituzionali della Banca, e secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione, ad enti od opere di pubblica utilità, con particolare riguardo alle iniziative che abbiano per oggetto l'assistenza dei lavoratori nel campo della produzione, della mutualità e dell'educazione professionale.

« L'ulteriore 50 per cento sarà destinato ad aumento del fondo di riserva ».

5) L'art. 52 del testo approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929-VII, è sostituito dal seguente:

« Il fondo di dotazione della Sezione è di L. 60.000.000 rappresentato dai seguenti conferimenti:

a) dal Tesoro dello Stato per L. 10.000.000;

b) dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per L. 20.000.000;

c) dall'Opera nazionale per i combattenti per L. 15 milioni;

d) dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per L. 10 milioni;

e) dalla Cassa di risparmio di Roma per L. 500.000;

f) dall'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie per L. 2.000.000;

g) dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per L. 2.500.000.

« La quota di partecipazione dello Stato non è trasferibile.

« La parte del fondo di dotazione di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), è suddivisa, ai soli effetti dell'ordinamento interno della Sezione, in quote nominative di L. 100.000 ciascuna, non cedibili senza il consenso del Consiglio di amministrazione ».

6) Nell'art. 73 del testo approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929-VII, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Sugli utili netti annuali è prelevato il 10 per cento da assegnarsi al fondo di riserva della Sezione. Sul residuo è corrisposto ai partecipanti, in ragione del capitale versato, un dividendo non superiore al 6 per cento. La eventuale eccedenza è assegnata a un fondo di riserva straordinario della Sezione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4965)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 dicembre 1940-XIX.

Condizioni di incorporazione della Cassa di risparmio di Boretto (Reggio Emilia) nella Cassa di risparmio di Reggio Emilia e modificazione dello statuto di quest'ultima.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduta la legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1922, sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 21 agosto 1940-XVIII, n. 1328, che dispone l'incorporazione della Cassa di risparmio di Boretto, con sede in Boretto, nella Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Boretto, in data 17 luglio 1940-XVIII;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, in data 9 luglio, 1° ottobre 1940-XVIII, 8 e 18 novembre 1940-XIX;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 8 marzo 1939-XVII;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 28 novembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

L'incorporazione della Cassa di risparmio di Boretto, con sede in Boretto (Reggio Emilia), nella Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, disposta con R. decreto 21 agosto 1940-XVIII, n. 1328, ha luogo alle seguenti condizioni:

1) La Cassa di risparmio di Reggio Emilia assume tutte le attività e le passività della Cassa di risparmio di Boretto, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto;

2) Il personale della Cassa di risparmio di Boretto è liquidato dall'Istituto cessante con la corresponsione — in aggiunta al fondo di previdenza — di una speciale indennità da determinarsi in base alle consuetudini locali.

Il detto personale è riassunto dalla Cassa di risparmio di Reggio Emilia in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione di quest'ultima, indicate nelle premesse.

Art. 2.

Lo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia è modificato come segue:

1) L'attuale art. 71 è abrogato.

2) Al capo X è aggiunto il seguente nuovo articolo che prende il numero 71:

« Art. 71. — La Cassa dovrà destinare annualmente alle opere di beneficenza e di pubblica utilità, esistenti nei Comuni in cui la Cassa di risparmio di Boretto era stabilita al momento dell'incorporazione (Boretto, Brescello e Poviglio) una quota dei propri utili di esercizio in misura proporzionale al patrimonio netto da essa apportato.

« Tale quota di utili dovrà essere ripartita:

due terzi a favore delle opere di beneficenza del comune di Boretto;

un terzo in parti eguali a favore delle opere di beneficenza dei comuni di Brescello e Poviglio ».

3) L'attuale intestazione del titolo XI è sostituita dalla seguente: « Disposizioni finali ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4969)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 dicembre 1940-XIX.

Autorizzazione al Credito Varesino, con sede in Varese, ad emettere assegni circolari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visti il R. decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2283, e il decreto Ministeriale 15 novembre 1923-II, sulla disciplina degli assegni circolari;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1736, contenente nuove disposizioni sull'assegno circolare;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia;

Vista la domanda del Credito Varesino, società anonima con sede in Varese, per essere autorizzato ad emettere propri assegni circolari;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Al Credito Varesino, società anonima con sede in Varese, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI,

n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la facoltà di amettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4963)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1940-XIX.

Riconoscimento al comune di Terlago del diritto esclusivo di pesca su alcuni tratti dei laghi di Terlago, Santo e Lamar in provincia di Trento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940 XVIII, n. 384,

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Trento 24 aprile 1940-XVIII, n. 14537, col quale fu riconosciuto, a favore del comune di Terlago, il possesso del diritto esclusivo di pesca sulle acque dei laghi di Terlago, Santo e Lamar;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che il Comune predetto si trova attualmente nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 8 ottobre 1940-XVIII;

Decreta:

A conferma del sopracitato decreto 24 aprile 1940-XVIII, n. 14537 del Prefetto della provincia di Trento è riconosciuto, a favore del comune di Terlago, il possesso del diritto esclusivo di pesca sui laghi di Terlago, Santo e Lamar, corrispondenti rispettivamente alle p.f. 1593/I, 2738 e 2763 in P.T. 35 del c.c. di Terlago.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1940-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(4956)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1940-XVIII.

Riconoscimento al comune di Salò del diritto esclusivo di pesca su di un tratto del lago di Garda in provincia di Brescia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Brescia in data 31 marzo 1877, n. 19495, col quale fu riconosciuto a favore del comune di Salò il diritto esclusivo di pesca lungo le rive del lago di Garda prospicenti il Comune medesimo, e precisamente nelle seguenti due località: la prima all'imboccatura del porto delle Gazzere a monte, sino al vicolo che mette al lago in faccia alla gradinata della chiesa Parrocchiale e a mezzodì; la seconda dalla Filanda Facchini, in contrada Riva lungo la spiaggia, sino al confine del comune di S. Felice di Scovolo, compresa la foce del Rio Orie;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che il comune di Salò si trova nel legittimo possesso della riserva di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 giugno 1940-XVIII;

Decreta:

E' confermato a favore del comune di Salò il decreto del Prefetto della provincia di Brescia in data 31 marzo 1877, n. 19495, di cui alle premesse.

Il diritto esclusivo di pesca si estende nelle acque del lago sino a dieci metri dalla riva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(4953)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1940-XVIII.

Riconoscimento a favore dei signori Secchi Anastasio ed Antonio, Scanagatta Francesco e Panizza Domenico del diritto esclusivo di pesca in alcuni tratti del lago di Como lungo la riva del comune di Varenna.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Como, in data 16 settembre 1885, n. 2632, col quale fu riconosciuto, a favore dei signori Secchi Anastasio ed Antonio, Scanagatta Francesco e Panizza Domenico, il possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni tratti del lago di Como lungo la riva del comune di Varenna;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che i predetti Secchi, Scanagatta e Panizza si trovano nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 ottobre 1939-XVII;

Decreta:

A conferma del decreto 16 settembre 1885, n. 2632, del Prefetto della provincia di Como surrichiamato, è riconosciuto a favore di Secchi Anastasio ed Antonio, Scanagatta

Francesco, Panizza Domenico e loro successori il diritto esclusivo di pesca sulle acque seguenti del lago di Como lungo la riva del comune di Varenna:

1) dalla punta della Marea alla sponda sinistra della Valle Pianca di spettanza di Panizza Domenico e Secchi Anastasio dalla ripa alla corona, mentre la rimanente pescagione fino alla metà del lago è goduta dagli stessi in comunione con Scanagatta Francesco fu Luigi e Scanagatta Carlo e Francesco fu Giuseppe;

2) dalla Valle Pianca alla Cascina della Pianca di ragione di Panizza Domenico e Secchi Anastasio dalla ripa alla corona e promiscua per la restante parte fino alla metà coi suddetti signori Scanagatta, fatta eccezione della pesca nel tempo del fregolo degli agoni di spettanza della signora Carolina Mannari Senfferheld;

3) dalla Cascina della Pianca al confine di Varenna con Lierna spettante a Panizza Domenico e Secchi Anastasio dalla ripa alla corona e promiscuamente con gli Scanagatta sunnominati dalla corona alla metà del lago.

Il diritto di pesca si estende sino alla metà del lago.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(4932)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1940-XIX.
Schema di elenco delle acque pubbliche della provincia di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 132 del 5 giugno 1920, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Torino;

Visto il successivo R. decreto 27 luglio 1938-XVI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 231 dell'8 ottobre 1938-XVI, col quale furono approvati il primo e secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto lo schema di nuovo elenco delle acque pubbliche per la provincia di Torino predisposto dal locale Ufficio del genio civile col quale si iscrive il canale di Luera o rio Pisa;

Visti gli articoli 1 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato il seguente schema di elenco delle acque pubbliche della provincia di Torino:

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Canale di Luera o rio Pisa	Rio l'Essa	Scalenghe-None Castagnole Piemontese	Tutto il suo corso

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: Gorla

(4935)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Toscana Prodotti Refrattari, con sede a Livorno, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1940-XVIII, con il quale la Società anonima Toscana Prodotti Refrattari, con sede a Livorno, veniva sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario Consigliere nazionale Edoardo Censi;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale in data 21 agosto 1940-XVIII, con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società anonima Toscana Prodotti Refrattari, con sede a Livorno.

La Società stessa viene sottoposta a sindacato, ed il relativo incarico affidato allo stesso Consigliere nazionale Edoardo Censi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

(4981)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Glicine, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Glicine, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Glicine, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Calogero Scaravilli.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4979)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Industria Mineraria Affini (I.M.A.), con sede a Savona, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Industria Mineraria Affini (I.M.A.) si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Industria Mineraria Affini (I.M.A.), con sede a Savona, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Domenico Pennistri.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4980)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Ditta Ferdinando Duffet Saldature Autogene, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Ditta Ferdinando Duffet Saldature Autogene, di Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate:

Decreta:

La Ditta Ferdinando Duffet Saldature Autogene, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Ampelio Germani.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4982)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 dicembre 1940-XIX - N. 267

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,64
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7995
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	76 —
Id. 3,50% (1902)	74,05
Id. 3,00% Lordo	52,325
Id. 5,00% (1935)	95,20
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	73,95
Id. Id. 5,00% (1936)	96,375
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,20
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,45
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,70
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,70
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,025

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Grottammare (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Grottammare, con sede nel comune di Grottammare (Ascoli Piceno) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il cav. prof. rag. Arturo Sergiacomi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Grottammare, avente sede nel comune di Grottammare (Ascoli Piceno), ed i signori dottor Beniamino Passanante fu Antonio, rag. Saverio Nico fu Federico e Domenico Spaletra fu Giovanni, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4968)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore (Cuneo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n 141, 7 aprile 1938-XVI. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, con sede in Cavallermaggiore, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 4 ottobre 1939-XVII, a sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori Cairoli Ferruccio e Milanesio Giovanni sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, con sede in Cavallermaggiore (Cuneo), a termini dall'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4997)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore (Cuneo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il sig. Ferrero Pietro è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, con sede in Cavallermaggiore (Cuneo), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4998)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI BARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti i propri precedenti due decreti n. 29163 in data 25 luglio c. a., con i quali fu approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso pei posti di medico condotto vacanti il 30 novembre 1938-XVII in provincia di Bari e fu provveduto alla nomina dei vincitori;

Visto che il dott. Giuseppe Colantuono vincitore del concorso per la sede di Modugno ha rinunciato al posto;

Visto che analoghe rinunzie sono state fatte dagli altri candidati in graduatoria: dottori Panella Francesco e Pesce Luigi Delfino, in relazione all'ordine di preferenza delle sedi non a concorso, dichiarato nelle domande di ammissione;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pesce Giacinto, settimo nella graduatoria generale del concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1938 è dichiarato vincitore del concorso medesimo per la sede di Modugno.

Il podestà di Modugno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Bari, addì 17 dicembre 1940-XIX

Il Prefetto.

(4948)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.